

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

PROCEDIMENTO N° 03/2021

TRIBUNALE FEDERALE

Il giorno 5 ottobre, alle ore 15.30, a seguito del deferimento intervenuto a carico del sig. **Norbert Biasizzo, dirigente della Società SSD Handball Erice (cod.fed. 4019)** per violazione delle norme di cui agli artt. 1, commi 2 e 9, lett. f) del Regolamento di Giustizia e Disciplina e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, per avere tenuto un comportamento non conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza e, in particolare, per avere rilasciato, a mezzo social, dichiarazioni lesive nei confronti della persona, dell'onorabilità e dell'autorità del Delegato Provinciale del CONI di Trapani, prof.^{ssa} Elena Avellone, si è riunito telematicamente in camera di consiglio il Tribunale della Federazione Italiana Giuoco Handball composto da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente
Avv. Emilia GIFFENNI - Componente
Avv. Ernesto Russo - Componente

al fine di valutare l'accordo intervenuto tra l'incolpato, assistito dal proprio difensore di fiducia, avv. Carlo Castelli, e il Procuratore Federale, per l'applicazione consensuale, ex art. 45 del R.G.D., della sanzione finale di giorni 40 (quaranta) di inibizione.

Considerato che:

- o le indagini risultano essere state svolte in maniera adeguata e appaiono complete;
- o la qualificazione giuridica dei fatti in contestazione e delle relative circostanze appare corretta;
- o l'incolpato non risulta gravato da recidiva;
- o i fatti:
 - non risultano essere stati commessi con l'intenzione di ledere l'onorabilità e la figura della prof.^{ssa} Elena Avellone, bensì con lo scopo di esprimere un'opinione personale attraverso il proprio profilo social;
 - l'incolpato ammetteva:
 - di avere redatto personalmente il post servendosi del proprio profilo social e non di quello della Società Erice, senza l'intenzione di attaccare personalmente la prof.^{ssa} Avellone, bensì per esternare un suo pensiero dettato dall'indignazione per la situazione dello sport in generale nella città di Trapani;
 - di aver usato toni non consoni ma di avere agito al solo fine di rendere meglio il concetto di ciò che esprimeva, senza voler offendere nessuno personalmente;
- o l'entità della sanzione è stata concordata fra le parti come segue:
 - pena base 60 giorni di inibizione;
 - riduzione della sanzione nella misura di 1/3 (pari a 20 giorni) per la scelta del rito e conseguente finale determinazione della stessa in complessivi 40 giorni di inibizione;



- o essa appare adeguata e ben proporzionata rispetto ai fatti, in considerazione della loro natura giuridica e gravità, del grado di colpevolezza dell'incolpato e della tipologia delle circostanze applicate,

P.Q.M.

il Tribunale Federale **ratifica**, ex art. 45 C.G.D., l'accordo, come sopra intervenuto fra l'incolpato e la Procura Federale dichiarandone l'efficacia a ogni effetto federale e incarica la Segreteria affinché dia comunicazione della presente determinazione agli interessati e ai competenti organi del C.O.N.I., disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità e a curare gli eventuali ulteriori adempimenti presso i competenti Organi Federali.

Roma, 5 ottobre 2021.

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI - Componente

F.to Avv. Ernesto Russo - Componente